

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**N. 411**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante la disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento

*(Parere ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 26 aprile 2017)**

---



*La Ministra  
per i rapporti con il Parlamento*  
DRP/II/XVII/D280/17

Roma, 26 aprile 2017

*Signor Presidente,*

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante la disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 17 marzo 2017.

*cordialmente,*

Anna Finocchiaro

---

Sen. Pietro GRASSO  
Presidente del Senato della Repubblica  
ROMA

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo, predisposto sulla base della delega contenuta nella legge 12 agosto 2016, n. 170 (*Legge di delegazione europea 2015*), è volto ad adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

In particolare, l'articolo 5 della citata legge delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, anche mediante l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea.

In attuazione di tale delega, lo schema di decreto legislativo proposto prevede, per i prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività, l'indicazione obbligatoria sull'etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, al fine di garantire, oltre ad una corretta e completa informazione al consumatore, una migliore e immediata rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute.

Ulteriore obiettivo della presente proposta normativa, in attuazione dei principi e criteri direttivi specifici previsti sempre dalla legge di delegazione europea 2015, all'articolo 5, lettera b), è quello di disciplinare un sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni amministrative delle disposizioni stabilite dal medesimo provvedimento.

Lo schema di decreto legislativo proposto si configura quale strumento necessario e indispensabile ai fini della corretta applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, nel rispetto dei più generali principi sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di tutela della salute e benessere alimentare e nell'ottica della visione integrata della tutela della sicurezza della salute.

Con il riordino della normativa europea in materia di etichettatura alimentare, operato dal regolamento (UE) n. 1169/2011, molte disposizioni nazionali contenute nella norma quadro, costituita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, non sono più applicabili.

Nello specifico, dal 13 dicembre 2014, data a decorrere dalla quale si applica il regolamento n. 1169/2011, è venuto meno l'obbligo di indicare sulle etichette dei prodotti alimentari preconfezionati la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento. La previsione di tale obbligo a livello nazionale era consentita, in precedenza, da una delle direttive abrogate dal regolamento n. 1169/2011, segnatamente dalla direttiva 2000/13/CE, che, all'articolo 3, paragrafo 2, dettava una specifica deroga, in virtù della quale gli Stati membri potevano «*mantenere le disposizioni nazionali che impongono l'indicazione dello stabilimento di fabbricazione o di condizionamento per la loro produzione nazionale*».

In attuazione di tale deroga, motivata con riferimento ad esigenze di immediata rintracciabilità dei prodotti alimentari, fino al 31 dicembre 2014 è stato applicato il decreto legislativo n. 109 del 1992, e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera f), secondo cui i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore dovevano riportare, tra le altre, l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento. Le disposizioni specifiche sulla sede dello stabilimento erano riportate all'articolo 11. Sia la violazione dell'obbligo di riportare in etichetta la sede dello



stabilimento che la violazione delle disposizioni specifiche al riguardo erano punite con le sanzioni amministrative pecuniarie previste all'articolo 18.

L'obbligo dell'indicazione della sede dello stabilimento, essendo frutto di una deroga adottata dai singoli Stati membri, si riferiva solo a prodotti preimballati, prodotti e commercializzati in Italia, con le sole esclusioni dei prodotti a base di carne e quelli lattiero caseari che già riportano obbligatoriamente la bollatura sanitaria.

Con il venir meno dell'obbligo in questione, conseguentemente anche le relative sanzioni non sono più applicabili.

In tale contesto si è inserito in Italia un ampio dibattito sulla necessità della reintroduzione dell'obbligo dell'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento per assicurare un'ampia tracciabilità dei prodotti alimentari.

Particolare rilievo assume, infatti, per gli aspetti connessi alla tutela della salute pubblica, la necessità di mantenere ferma, nell'ambito della normativa nazionale, l'indicazione obbligatoria in etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento non solo al fine di garantire una corretta informazione al consumatore, ma in particolar modo per assicurare una più efficace e celere tutela della salute, mediante una migliore ed immediata rintracciabilità dell'alimento. Tale esigenza è già fortemente sentita anche da molte aziende di produzione che ad oggi hanno optato per il mantenimento di tale indicazione in etichetta su base volontaria.

È opportuno evidenziare che l'introduzione dell'obbligo oggetto dello schema di decreto costituisce una regola tecnica, trattandosi di una disposizione la cui osservanza è obbligatoria *de jure* per la commercializzazione, dei prodotti alimentari.

A tale proposito, l'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce, al paragrafo 4, che: "Allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 36 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse". E, invero, la possibilità di introdurre nell'ordinamento nazionale la disposizione di cui si tratta, non prevista dalla normativa europea, è subordinata al rispetto delle disposizioni recate dalla direttiva n. 2015/1535 del 9 settembre 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

Ai sensi di tale direttiva, infatti, al fine di assicurare il buon funzionamento del mercato interno e di garantire la massima trasparenza, è necessario comunicare alla Commissione europea il progetto di regola tecnica, indicando i motivi che ne giustificano la formulazione.

Alla luce di queste premesse, conoscere la sede dello stabilimento di un prodotto alimentare consente alle autorità di controllo di attivare più facilmente le azioni correttive utili a mitigare il rischio per la salute pubblica e, al contempo, minor dispendio economico nell'espletamento delle stesse, rese di fatto più celeri ed agevoli. È opportuno a tal fine ricordare che le attività di controllo vengono espletate ai sensi del regolamento (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, che annovera, tra i



controlli ufficiali in campo alimentare da effettuarsi a cura degli Stati membri, anche quelli volti a verificare la conformità alla normativa alimentare in genere, con specifico riferimento alle ispezioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti.

In particolare, l'articolo 55 del citato regolamento ribadisce l'obbligo per gli Stati membri di stabilire le regole e le sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa alimentare in questione.

La scelta di far coincidere la sede con la località e con l'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento, se diverso, peraltro, discende direttamente dai principi e criteri direttivi specifici individuati dalla legge di delega, proprio al fine di garantire al massimo gli obiettivi prioritari della previsione legislativa, ossia la rintracciabilità dell'alimento e, per questa via, la tutela del consumatore.

Per quanto riguarda l'aspetto sanzionatorio, la legge n. 170 del 2016 affida la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative allo Stato e individua, quale autorità amministrativa competente, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Tale scelta ha lo scopo di disporre di un quadro sanzionatorio di riferimento unico e di consentirne l'applicazione uniforme a livello nazionale, fatte salve le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché quelle degli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

Di seguito vengono illustrate le singole disposizioni del decreto legislativo.

L'articolo 1, commi 1 e 2, riguarda il campo di applicazione del decreto.

L'articolo 2 richiama le definizioni di "alimento", di "impresa alimentare", di "operatore del settore alimentare" e "consumatore finale" contenute nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.

L'articolo 3, comma 1, introduce l'obbligo di riportare sul preimballaggio dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale o alle collettività o sull'etichetta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento. Per quanto concerne gli alimenti preimballati destinati alle collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati nonché i prodotti preimballati commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale, è invece previsto, al comma 2, che l'obbligo sia soddisfatto riportando l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento sui documenti commerciali, purché tali documenti accompagnino l'alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna. Ciò in coerenza con quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 7, del regolamento (UE) n.1169/2011.

L'articolo 4, commi 1, 4 e 5, stabilisce le modalità con le quali è soddisfatto l'obbligo. L'individuazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento è data dalla località e dall'indirizzo dello stabilimento. D'altra parte, nel caso in cui l'impresa disponga di più sedi è consentito indicare sull'etichetta tutti gli stabilimenti, purché quello effettivo sia presentato in maniera evidente mediante punzonatura o altro segno. L'indicazione deve essere riportata in etichetta nel rispetto delle modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie previste dal regolamento (UE) 1169/2011. I commi 2 e 3 disciplinano altresì i casi in cui tale indicazione può essere omessa e, in particolare: a) quando lo stabilimento sia ubicato nello stesso



luogo della sede già indicata in etichetta; b) nel caso di prodotti preimballati che riportano la bollatura sanitaria; c) qualora il marchio contenga l'indicazione della sede dello stabilimento.

L'articolo 5 sanziona la violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto.

In particolare, sono previste tre fattispecie di violazione a carico di colui che vi è tenuto per legge, con ciò intendendosi il produttore ovvero il confezionatore, se diverso dal produttore, a carico del quale è posto l'obbligo della informazione in etichetta:

- al comma 1, è prevista la mancata indicazione della sede dello stabilimento o, se diverso, di confezionamento, sul preimballaggio o sull'etichetta dei prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale ovvero sui documenti commerciali dei prodotti destinati alle collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati, o ai prodotti commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale; tale condotta comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 18.000 euro;

- al comma 2, è prevista la mancata indicazione dello stabilimento effettivo, nel caso di più stabilimenti, mediante punzonatura o altro segno; tale condotta è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 18.000 euro;

- al comma 3, è prevista la mancata indicazione della sede secondo le modalità di presentazione di cui all'articolo 13 del regolamento 1169/2011; tale condotta è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 8.000 euro.

Per ciascuna fattispecie, in analogia ad altri recenti provvedimenti legislativi sanzionatori, è prevista la clausola di salvaguardia che subordina l'applicazione della sanzione amministrativa alla preventiva valutazione che il fatto accertato non integri anche una fattispecie considerata reato. Al riguardo, va in ogni caso evidenziato che tali previsioni non recano in sé un pericolo di *bis in idem*, in virtù della evidente riconducibilità delle fattispecie previste dallo schema di decreto ad illeciti amministrativi, quali condotte riconducibili *latu sensu* alle pratiche commerciali ingannevoli, a tutela del singolo consumatore.

L'articolo 6 individua il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo. La potestà di accertamento delle violazioni punite con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal provvedimento in questione è attribuita agli organi, sia a livello centrale che locale, addetti al controllo delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione stessa, oltre che agli ufficiali e agli agenti di Polizia giudiziaria. Tale articolo stabilisce, inoltre, che il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto affluirà ad apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e che il 50 per cento di tali proventi saranno riassegnati, per una quota pari al 35 per cento, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per una quota pari al 15 per cento, al Ministero della salute, per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di controllo e di vigilanza dei predetti Ministeri.

L'articolo 7 prevede la clausola di mutuo riconoscimento per i prodotti alimentari preimballati fabbricati o confezionati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia e ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte



contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011.

L'articolo 8, al comma 1, differisce l'efficacia delle disposizioni contenute nel provvedimento a decorrere dal centottantesimo giorno dalla sua entrata in vigore al fine di consentire un congruo lasso temporale per l'adeguamento alla nuova normativa e, al comma 2, stabilisce che i prodotti alimentari immessi sul mercato o etichettati prima di tale termine possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte dei prodotti stessi. Il comma 3 dispone l'abrogazione degli articoli 3, comma 1, lettera f), e 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 nonché la modifica dell'articolo 18, comma 3, dello stesso decreto relativamente alle sanzioni per le violazioni dell'articolo 11 del citato decreto, che vengono meno, con l'abrogazione di tale articolo.

L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria secondo la quale le disposizioni introdotte dal decreto legislativo non comportano alcun nuovo o maggiore onere per il bilancio pubblico.



## RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto per dare attuazione alla delega contenuta dall'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - *Legge di delegazione europea 2015*.

Il citato articolo 5 delega il Governo ad adottare, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, anche mediante l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea.

Lo schema di decreto legislativo proposto prevede, per i prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività, l'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, al fine di garantire, oltre ad una corretta e completa informazione al consumatore, una migliore e immediata rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute.

In attuazione dei principi e criteri direttivi specifici previsti dall'articolo 5, lettera *b*), della legge n. 170 del 2016, il provvedimento disciplina un sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni amministrative delle disposizioni stabilite dal medesimo.

Tali sanzioni sono di nuova istituzione.

Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, all'articolo 3, lettera *f*), prevede, invero, tra le altre, l'indicazione obbligatoria in etichetta della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento. Ai sensi del successivo articolo 18, l'omissione di tale indicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro milleseicento a euro novemilacinquecento mentre la violazione delle disposizioni relative all'adempimento dell'obbligo in questione, dettate dall'articolo 11, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro seicento a euro tremilacinquecento.

A far data dal 13 dicembre 2014, a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1169/2011, tuttavia, le soprarichiamate disposizioni non sono più applicabili. Con il riordino della normativa europea in materia di etichettatura alimentare, operato dal predetto regolamento, infatti, è venuto meno l'obbligo di indicare sulle etichette dei prodotti alimentari preconfezionati la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento, non rientrando tale informazione nell'elenco delle indicazioni obbligatorie riportato all'articolo 9. Di conseguenza, dalla stessa data è venuto meno anche l'apparato sanzionatorio disposto dall'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 109 del 1992 per la violazione dei citati articoli 3 e 11.

L'esigenza di assicurare l'immediata rintracciabilità dei prodotti alimentari, inserita nel contesto del sempre crescente rilievo assunto oggi dai temi connessi alla tutela della salute e alla protezione del consumatore, ha determinato la reintroduzione nella normativa nazionale dell'indicazione obbligatoria in etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento. E in tale ottica deve leggersi anche la punizione che il legislatore ha previsto per i



comportamenti difformi attraverso un sistema sanzionatorio nuovo, dopo più di due anni di assenza di disposizioni nazionali al riguardo.

Per i motivi sopra esposti, le sanzioni previste dal decreto legislativo in esame devono intendersi come nuove, non solo in quanto non esistenti nell'ordinamento ma anche in quanto diverso è il contesto nel quale le norme nazionali si pongono a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Di seguito vengono illustrate le singole disposizioni dello schema di decreto legislativo.

**L'articolo 1** riguarda il campo di applicazione.

**L'articolo 2** richiama le definizioni di "alimento" o "prodotto alimentare", di "impresa alimentare", di "operatore del settore alimentare" e "consumatore finale" contenute nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.

**L'articolo 3** introduce l'obbligo di riportare sul preimballaggio dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale o alle collettività o sull'etichetta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento. Gli alimenti preimballati destinati alle collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati nonché i prodotti preimballati commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale possono riportare l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento sui documenti commerciali, purché tali documenti accompagnino l'alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.

**L'articolo 4** stabilisce che l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento è la località e l'indirizzo dello stabilimento. L'indirizzo può essere omissso qualora l'indicazione della località consenta l'agevole e immediata identificazione dello stabilimento.

L'articolo disciplina anche i casi in cui tale indicazione può essere omissa ossia quando lo stabilimento è ubicato nello stesso luogo della sede già indicata in etichetta, nel caso di prodotti preimballati che riportano la bollatura sanitaria o qualora il marchio contenga l'indicazione della sede dello stabilimento. Nel caso in cui l'impresa disponga di più sedi è consentito indicare sull'etichetta tutti gli stabilimenti, purché quello effettivo sia presentato in maniera evidente mediante punzonatura o altro segno. Tale articolo stabilisce inoltre che l'indicazione deve essere riportata in etichetta nel rispetto delle modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie previste dal regolamento (UE) n. 1169/2011.

**L'articolo 5** sanziona la violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto.

In particolare sono previste sanzioni per le seguenti violazioni:

- la mancata indicazione della sede dello stabilimento, o se diverso, di confezionamento, sul preimballaggio o sull'etichetta dei prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale oppure sui documenti commerciali dei prodotti destinati alle collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati, o ai prodotti commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale;

- la mancata indicazione dello stabilimento effettivo mediante punzonatura o altro segno;



- la mancata indicazione secondo le modalità di presentazione di cui all'articolo 13 del regolamento 1169/2011.

L'articolo 6 attribuisce la competenza all'irrogazione delle sanzioni al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, che la esercita con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La potestà di accertamento delle violazioni punite con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal provvedimento in questione è attribuita agli organi, sia di livello centrale, come i Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute, che locale, come le Regioni e le Province autonome, addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione stessa, oltre che agli ufficiali e agli agenti di Polizia giudiziaria.

Tale articolo stabilisce, inoltre, che il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto affluirà ad apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e che il 50 per cento di tali proventi saranno riassegnati, per una quota pari al 35 per cento, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per una quota pari al 15 per cento, al Ministero della salute per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di controllo e di vigilanza dei predetti Ministeri.

Da tale destinazione a finalità di spesa non derivano oneri a carico della finanza pubblica poiché le attività in questione saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Pertanto, gli eventuali introiti derivanti dalla irrogazione delle sanzioni saranno destinati al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei controlli istituzionalmente svolti dai predetti Ministeri.

La riassegnazione è prevista in quanto si tratta di proventi riferiti a fattispecie sanzionatorie di nuova istituzione e, per questa ragione, non è possibile quantificarne ex ante l'ammontare.

Le spese per lo svolgimento delle attività finalizzate alle funzioni di vigilanza e controllo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari gravano sul capitolo n. 2460 "Spese per acquisti di beni e servizi", dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito della Missione 1 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 1.4 "Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale", che reca le autorizzazioni di spesa per il finanziamento delle attività di controllo ispettive ed analitiche istituzionali demandate alla struttura.

Per quanto concerne le spese per le attività di controllo e di vigilanza svolte dal Ministero della salute, il capitolo è il n. 5010 "Spese per il potenziamento ed il miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del piano nazionale integrato dei controlli", nell'ambito della Missione "Tutela della salute", dello stato di previsione di tale Ministero.

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 7 prevede la clausola di mutuo riconoscimento per i prodotti alimentari preimballati fabbricati e/o confezionati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia e ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011.



Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, le disposizioni previste dallo schema di decreto hanno effetto a decorrere dal centottantesimo giorno dalla sua entrata in vigore. I prodotti alimentari immessi sul mercato o etichettati prima di tale termine possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte, ai sensi del comma 2. Il comma 3 dispone l'abrogazione degli articoli 3, comma 1, lettera f), e 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 nonché una modifica dell'articolo 18, comma 3, relativamente alle sanzioni per le violazioni dell'articolo 11 del citato decreto, che vengono meno, con l'abrogazione di tale articolo.

L'articolo 9 costituisce la clausola di invarianza finanziaria secondo la quale le disposizioni introdotte dal decreto legislativo non comportano alcun nuovo o maggiore onere per il bilancio pubblico, in quanto non sono previste nuove spese né minori entrate né nuovi organi amministrativi né nuovi compiti per le amministrazioni.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli  
effetti di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del  
avuto esito

POSITIVO

1 INCONTRO

Il Regioniere Generale dello Stato

21 MAR. 2017



## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

TITOLO: Schema di decreto legislativo recante la disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170, "Legge di delegazione europea 2015".

Referenti: dott.ssa Anna Iele - Tel. 0646655045 - e-mail [a.iele@politicheagricole.it](mailto:a.iele@politicheagricole.it)  
dott.ssa Federica Agati - tel. 0646653269 - e-mail [f.agati@politicheagricole.it](mailto:f.agati@politicheagricole.it)

### SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

*A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.*

L'intervento regolatorio in esame, predisposto ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015, è finalizzato ad adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni introdotte dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, in particolare, per quel che concerne la previsione obbligatoria della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento e l'individuazione dell'autorità competente in materia di sanzioni nel Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

In Italia, dal 13 dicembre 2014, con l'applicabilità del regolamento (UE) n. 1169/2011, è venuto meno l'obbligo, previsto in via generale dal decreto legislativo n. 109 del 1992, di indicare sulle etichette dei prodotti alimentari preconfezionati «la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento». La previsione di tale obbligo a livello nazionale era consentita, in precedenza, da una delle direttive abrogate dal regolamento n. 1169/2011, segnatamente dalla direttiva 2000/13/CE, che, all'articolo 3, paragrafo 2, dettava una specifica deroga, che consentiva agli Stati membri potevano «mantenere le disposizioni nazionali che impongono l'indicazione dello stabilimento di fabbricazione o di condizionamento per la loro produzione nazionale».

In virtù di tale deroga, motivata con riferimento ad esigenze di tracciabilità dei prodotti alimentari, il decreto legislativo n. 109 del 1992, all'articolo 3, stabiliva che i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore dovessero riportare, tra le altre indicazioni, la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento.

L'obbligo dell'indicazione della sede dello stabilimento, essendo frutto di una deroga adottata dai singoli Stati membri, si riferiva solo a prodotti preimballati prodotti e commercializzati in Italia con le sole esclusioni dei prodotti a base di carne e quelli lattiero caseari che già riportano obbligatoriamente la bollatura sanitaria.

Difatti era previsto che «...L'indicazione della sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), può essere omessa nel caso di:

- b) prodotti preconfezionati provenienti da altri Paesi per la vendita tal quali in Italia;*
- c) prodotti preconfezionati che riportano la bollatura sanitaria.»*

Il regolamento n. 1169/2011 non contiene, invece, una deroga analoga ma si limita a consentire agli Stati membri di adottare disposizioni che richiedono ulteriori informazioni, oltre a quelle già

previste dal regolamento, previa notifica agli altri Stati membri e alla Commissione europea.

Dunque, oggi l'obbligo rimane in vigore solo per i casi in cui esso è già previsto da parte di atti dell'Unione europea con riferimento a determinate categorie di alimenti.

In tale contesto si è inserito in Italia un ampio dibattito, nell'ambito del quale sono state presentate petizioni e interpellanze parlamentari invocando la necessità della reintroduzione dell'obbligo dell'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento per assicurare un'ampia tracciabilità dei prodotti alimentari, ciò che viene ritenuto senza dubbio importante dai cittadini.

La sensibilità verso questo tipo di informazione è ampiamente dimostrata dagli esiti della consultazione pubblica on line in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari, avviata il 7 novembre 2014 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e promossa in vista della piena applicabilità di gran parte delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1169/2011 a decorrere dal 13 dicembre 2014.

Gli oltre 26.000 cittadini che hanno risposto al questionario si sono espressi chiaramente in senso favorevole alla trasparenza circa l'origine e la tracciabilità dei prodotti agroalimentari. In particolare, l'84,7%, dei partecipanti alla consultazione ritiene molto importante che sia facilmente individuabile e leggibile sull'etichetta dei prodotti alimentari il luogo di trasformazione dei prodotti stessi.

Gli italiani spendono mediamente ogni anno circa 216 miliardi di euro per alimenti e bevande, comprendendo sia i consumi domestici che i cosiddetti consumi "fuori casa".<sup>1</sup>

Il settore agroalimentare è molto strategico in Italia. Il processo di produzione e distribuzione di prodotti agroalimentari coinvolge una rilevante porzione dell'economia italiana, rappresentandone il 13,2% degli occupati e l'8,7% del PIL. La centralità della filiera è immediatamente percepibile anche in ragione dei 76 miliardi di euro di retribuzioni annualmente sostenute, dei 23 miliardi di euro di investimenti e di un contributo erariale che, al netto dei contributi ricevuti dalle imprese, supera i 20 miliardi di euro.

| FASE                              | NUMERO DI IMPRESE                         |
|-----------------------------------|---|
|                                   | <b>AGRICOLTURA</b>                        |
|                                   | 1.620.756                                 |
|                                   | <i>di cui: allevatori con Partita IVA</i> |
|                                   | 829.134                                   |
| <b>PRODUTTIVA</b>                 |   |
|                                   | <b>COMMERCIO ALL'INGROSSO</b>             |
|                                   | 86.458                                    |
| <b>DISTRIBUTIVA E COMMERCIALE</b> | <b>DETTAGLIO TRADIZIONALE</b>             |
|                                   | 133.576                                   |
|                                   | <b>DISTRIBUZIONE A LIBERO SERVIZIO</b>    |
|                                   | 49.432                                    |
|                                   | <b>RISTORAZIONE</b>                       |
|                                   | 256.724                                   |

Fonte Elaborazioni Nomisma su dati Eurostat, Istat, Federalimentare, Nilsen 2014

<sup>1</sup> Fonte: Paolo Bono, "La filiera agroalimentare italiana: inefficienze sì, speculazioni no, 8 maggio 2014", Nomisma

Le imprese che operano nei diversi anelli della filiera sono tante e fortemente integrate: aziende agricole, imprese di trasformazione alimentare, grossisti, grandi superfici distributive, piccoli negozi al dettaglio, operatori della ristorazione.

A tali soggetti si affianca poi un importante indotto di imprese esterne alla filiera che ad essa offrono servizi essenziali come trasporto, packaging, logistica, energia, mezzi tecnici e beni strumentali per l'agricoltura e l'industria alimentare; servizi di comunicazione e promozione.

Considerando anche l'indotto generato, l'agroalimentare arriva a rappresentare il 13,9% del PIL italiano, un peso tra l'altro in tendenziale crescita dal 2008 in poi (in corrispondenza degli anni di crisi economica).

Allo stesso tempo, buona parte del made in Italy alimentare richiede l'approvvigionamento di importanti produzioni agricole di base (come cereali, soia, carni bovine e suine, latte) dall'estero; fattore questo che sposta una parte rilevante del valore delle vendite alimentari al di fuori dei confini nazionali.

Nel complesso la filiera agroalimentare rappresenta quasi il 7% dell'export nazionale, grazie soprattutto al contributo dei prodotti trasformati. Nonostante i buoni risultati sul fronte dell'export, la bilancia commerciale è nel complesso negativa e tale esito è in buona parte correlato al deficit di produzione agricole rispetto alle esigenze dell'industria alimentare e alla dipendenza dall'estero di molte produzioni.

Nonostante i buoni risultati degli ultimi anni, le esportazioni alimentari italiane sono meno della metà di quelle tedesche (rispettivamente 27 e 57 miliardi di euro). Allo stesso tempo, la propensione all'export dell'Italia in questo settore è decisamente inferiore a quella di tutti i principali competitor europei (21% per l'Italia, 23% per la Spagna, 25% per la Francia e 31% per la Germania).

Le difficoltà dell'agroalimentare nazionale nello sfruttare appieno l'indiscussa immagine e riconoscibilità del food made in Italy nel mondo (asset su cui la gran parte dei concorrenti europei non può contare) scaturiscono dalle criticità strutturali di filiera e di "sistema Paese" che, impattando sui costi di produzione e conseguentemente sul livello dei prezzi, limitano la competitività delle imprese italiane.

La produzione e distribuzione di prodotti agroalimentari richiede una serie di processi che contribuiscono alla formazione dei prezzi al consumo.

Una importante porzione del valore della spesa alimentare – 73,5 miliardi di euro – è funzionale a sostenere l'acquisto, da parte delle imprese della filiera, di beni e servizi da aziende appartenenti ad altri settori economici: ci si riferisce ad esempio ai servizi di trasporto e logistica, promozionali o ancora all'acquisizione di mezzi tecnici o beni funzionali al packaging dei prodotti agroalimentari.


Una particolare incidenza si registra per il prezzo dell'energia elettrica per uso industriale che supera ampiamente la media comunitaria.

Un'altra componente importante è rappresentata dal trasporto di merci e prodotti. Nel trasporto su gomma, di gran lunga la modalità più utilizzata per il trasporto merci in Italia, il costo chilometrico sostenuto dalle imprese italiane è sensibilmente più elevato alla media europea e a quello riscontrato in tutti i paesi dell'Unione. Il livello di efficienza della filiera risente, dunque, del sistema infrastrutturale e in generale delle inefficienze del sistema paese.

È poi da considerare come il reperimento dei capitali di debito (spesso di origine bancaria) necessari all'attività delle imprese della filiera abbia un costo di circa 10 miliardi di euro. A tale somma vanno poi aggiunti ben 7 miliardi di euro destinati ad imprese estere per ripagare le importazioni nette (saldo negativo della bilancia commerciale) di prodotti agroalimentari.

A contribuire alla formazione dei prezzi alimentari sono anche i costi relativi agli investimenti realizzati dalle imprese agroalimentari (ammortamenti) e le imposte pagate da queste ultime all'Erario.

Secondo stime di Nomisma, per ogni 100 euro di spesa alimentare, si sostengono 27 euro per costi esterni alla filiera che rappresentano tutti i costi sostenuti dagli attori della filiera per l'approvvigionamento di servizi da altri operatori afferenti ad altro settore economico. In tale stima il costo del packaging si attesta sugli 8,5 euro. Nel costo *packaging* è compresa una quota riferita specificatamente all'etichetta di cui non si è in grado di stimare l'incidenza anche perché per prodotti diversi si hanno etichette diverse.



Fonte: dati Nomisma

Con l'intervento regolatorio si agisce, inoltre, per attribuire la competenza sanzionatoria in materia di etichettatura dei prodotti alimentari in capo al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di scongiurare sovrapposizioni con altre autorità.

L'articolo 18 del decreto legislativo n. 109 del 1992, nella formulazione attuale, infatti, prevede quali Autorità competenti sia le Regioni che l'ICQRF, rinviando la competenza di ognuno in modo generico in base alle rispettive competenze in materia. Ciò ha determinato situazioni di incertezza nell'applicazione delle sanzioni e defatiganti contenziosi. Inoltre, si evidenzia che quasi tutte le Regioni hanno delegato, per l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 109 del 1992, altri enti (Comuni, ASL, Camere di Commercio) con possibili ulteriori disomogeneità nell'applicazione delle sanzioni sul territorio nazionale.

Ciò costituisce un'evidente criticità, in termini di efficacia e di efficienza del vigente sistema. La frammentazione di competenze dovuta alla vasta platea delle autorità competenti all'irrogazione di sanzioni amministrative ha impedito la disponibilità di informazioni sull'applicazione uniforme della norma.

Dal punto di vista della concorrenza delle imprese, la proliferazione dei soggetti preposti all'applicazione delle sanzioni – peraltro molti dei quali chiamati ad applicare sanzioni che non riguardano un'attività "tipica" dei loro Enti - non assicura certezza giuridica e gli operatori sono esposti a decisioni di soggetti diversi su medesime fattispecie, decisioni che, talora, sono risultate contrastanti.

L'individuazione di un'unica autorità competente, inoltre, comporta risparmi di spesa e maggiore efficienza.

*B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;*

Obiettivi principali dell'intervento regolatorio sono: assicurare una più efficace tutela della salute ed una corretta e trasparente informazione ai consumatori, e garantire maggiore certezza giuridica agli operatori economici in caso di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Obiettivi operativi perseguiti (lungo periodo):

A) Progressiva riduzione degli illeciti accertati a partire dal primo anno di applicazione del nuovo quadro sanzionatorio.

Obiettivi operativi perseguiti (medio periodo)

A) Migliore efficacia dell'attività di controllo

Obiettivi procedurali (breve periodo):

A) Piena operatività del nuovo sistema sanzionatorio accentrato.

*C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;*

Il principale indicatore per verificare l'obiettivo, riportato nel precedente paragrafo, relativo alla "progressiva riduzione degli illeciti accertati" è individuato nell'andamento del rapporto illeciti accertati/controlli svolti.

L'indicatore dell'obiettivo di medio periodo "migliore efficacia dell'attività di controllo" è individuato nell'andamento dei pagamenti spontanei e dell'indice "Ordinanze di archiviazione/ Totale provvedimenti emessi".

Quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni previste nel decreto legislativo, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, destinatario del rapporto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 689/81, attraverso il proprio sistema informativo opererà un monitoraggio del numero delle sanzioni applicate nel tempo e l'andamento degli indicatori sopra descritti.

*D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

I destinatari pubblici sono:

- il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali designato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni previste, tutti gli organi di controllo statali e non.

I destinatari privati sono:

- i soggetti della filiera agroalimentare,
- i consumatori.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha indetto il 7 novembre 2014 una consultazione pubblica on line<sup>2</sup>, in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari, in vista della piena applicabilità, a decorrere dal 13 dicembre 2014, di gran parte delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1169/2011.

Gli oltre 26.500 partecipanti hanno risposto ad un questionario di 11 domande sull'importanza della tracciabilità dei prodotti, dell'indicazione dell'origine e della trasparenza delle informazioni in etichetta, esprimendosi in maniera univoca in senso favorevole alla trasparenza circa l'origine e la tracciabilità dei prodotti agroalimentari.

In particolare, il 96,5% dei partecipanti alla consultazione ritiene molto importante che sia facilmente individuabile e leggibile sull'etichetta dei prodotti alimentari l'origine delle rispettive materie prime e l'84,7%, ritiene rilevante il luogo di trasformazione dei prodotti alimentari.

L'iniziativa ha avuto l'obiettivo di coinvolgere la collettività su una questione decisiva come la trasparenza delle informazioni in etichetta sugli alimenti e di condividere con i cittadini i contenuti delle decisioni pubbliche di allineamento ai principi generali dell'Unione europea.

Dagli esiti della consultazione è emerso che, per 8 italiani su 10, al momento dell'acquisto assume un'importanza decisiva sapere se il prodotto sia fatto con materie prime italiane e sia trasformato in Italia; inoltre, il 54% degli italiani controlla che il prodotto sia sia tipico, il 45% verifica anche la presenza del marchio DOP e IGP, mentre per il 30% conta che il prodotto sia biologico.

Per quanto riguarda il luogo dove avviene la trasformazione per oltre diciottomila persone (corrispondenti al 70% del campione) è sempre fondamentale che sia indicato in etichetta in modo chiaro, e per una percentuale pari all'86% è molto importante avvenga al 100% in Italia.

Quasi ventiduemila persone (pari all'82%) hanno poi dichiarato che sono disposte a spendere di più per avere la certezza dell'origine e provenienza italiana del prodotto, quasi la metà delle quali essendo pronta a pagare dal 5 al 20% in più.

Inoltre, i risultati emersi dall'indagine conoscitiva sull'etichettatura dei prodotti agroalimentari, condotto da IPR Marketing per conto di ISMEA ad ottobre del 2015<sup>3</sup>, confermano quanto emerso dalla consultazione pubblica sopra citata: il 94,4% degli intervistati ritiene l'informazione sul luogo di produzione "Fondamentale" (53,0%) o "Importante" (42,6%).

<sup>1</sup> 2 Le informazioni relative alla consultazione sono disponibili ai seguenti link alla pagina del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8123>

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8531>

<sup>3</sup> Indagine conoscitiva sull'etichettatura dei prodotti agroalimentari, IPR Marketing per conto di ISMEA, [www.ismea.it](http://www.ismea.it), [www.ismeaservizi.it](http://www.ismeaservizi.it)

<sup>1</sup> Indagine conoscitiva sull'etichettatura dei prodotti agroalimentari, IPR Marketing per conto di ISMEA, [www.ismea.it](http://www.ismea.it), [www.ismeaservizi.it](http://www.ismeaservizi.it)

<sup>2</sup> 2 Le informazioni relative alla consultazione sono disponibili ai seguenti link alla pagina del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8123>

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8531>

<sup>3</sup> Indagine conoscitiva sull'etichettatura dei prodotti agroalimentari, IPR Marketing per conto di ISMEA, [www.ismea.it](http://www.ismea.it), [www.ismeaservizi.it](http://www.ismeaservizi.it)

<sup>1</sup> Indagine conoscitiva sull'etichettatura dei prodotti agroalimentari, IPR Marketing per conto di ISMEA, [www.ismea.it](http://www.ismea.it), [www.ismeaservizi.it](http://www.ismeaservizi.it)

### *SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)*

L'opzione di non intervento (opzione zero) è stata ritenuta non adeguata a garantire il raggiungimento degli obiettivi esposti nella Sezione 1 e comporterebbe significative conseguenze negative per la tutela della salute e degli interessi dei consumatori.

### *SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio*

Per quanto la singola impresa possa volontariamente continuare a mantenere tale indicazione nelle proprie etichette, la scelta del mantenimento dell'obbligo è più rispondente agli obiettivi perseguiti applicandosi alla generalità dei prodotti alimentari senza discriminazioni e a beneficio di tutti i consumatori.

### *SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI*

*A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;*

L'Amministrazione ha valutato che l'opzione prescelta presenta oneri finanziari a carico delle imprese connessi al costo di adeguamento delle etichette, con l'inserimento dell'informazione aggiuntiva della sede dello stabilimento.

Si tratta, tuttavia, di un costo la cui incidenza sul costo complessivo di produzione del prodotto è così bassa da potersi ritenere trascurabile rispetto ai vantaggi economici e sociali della collettività connessi alla maggiore tutela della salute perseguita con l'intervento regolatorio.

Per l'azienda, l'onere dell'introduzione in etichetta di una singola informazione è di difficile quantificazione. Stante l'analisi descritta, si reputa tuttavia che la reintroduzione dell'obbligo dell'indicazione, non sembra essere particolarmente costoso per le aziende, potendo con un investimento iniziale progettare, per esempio, etichette modulabili con le diverse sedi di stabilimento dell'azienda.

Né sembrerebbe che il costo di tale indicazione sia così rilevante da guidare da solo eventuali scelte di delocalizzazione delle aziende.

Per contro, si ritiene che a fronte dell'onere esistano dei vantaggi anche economici per l'azienda. La trasparenza e la chiarezza dell'informazione, infatti, migliora il rapporto con i clienti e, di conseguenza, le vendite.

Per quanto la singola impresa possa volontariamente continuare a mantenere tale indicazione nelle proprie etichette, la scelta del mantenimento dell'obbligo sembra più rispondente alle esigenze indicate applicandosi alla generalità dei prodotti alimentari senza discriminazioni e a beneficio di tutti i consumatori.

Il mantenimento di tale indicazione per tutte le categorie di alimenti preimballati risulta ancora di attualità, non solo per gli originari bisogni di tracciabilità, ma anche per esigenze di controllo.

Dal punto di vista dei controlli, infatti, l'indicazione della sede dello stabilimento è molto importante per consentire l'immediata individuazione del sito produttivo ove il prodotto, risultato non conforme, è stato ottenuto e messo in commercio e quindi di intervenire tempestivamente per bloccare l'alimento irregolare e per seguirne la rintracciabilità.

L'aspetto non è secondario anche dal punto di vista sanzionatorio per l'individuazione dell'autorità competente a decidere dell'illecito poiché, in molte circostanze, verrebbe a mancare il riferimento per determinare immediatamente il luogo della commessa violazione.

In ogni caso, essendo previsto all'articolo 8 della proposta regolatoria un periodo transitorio, sarà possibile commercializzare gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di entrata in vigore del decreto in oggetto, in difformità dello stesso, fino all'esaurimento delle scorte.

Tale possibilità è consentita al fine di permettere lo smaltimento delle scorte già etichettate e dunque le imprese non dovranno sostenere alcun costo aggiuntivo per la modifica e la ristampa delle etichette.

L'opzione presenta i seguenti vantaggi:

- 1) maggiore rispetto del principio di certezza del diritto per l'accentramento dell'autorità competente;
- 2) per i consumatori finali, l'innalzamento del livello di tutela degli interessi tutelati dal regolamento (UE) n. 1169/2011, quali la tutela della salute, la corretta informazione e la leale concorrenza;
- 3) l'individuazione di un'unica Autorità competente, inoltre, comporta risparmi di spesa e maggiore efficienza per la Pubblica amministrazione.

*B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;*

Si veda punto precedente.

*C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;*

L'Amministrazione ha valutato che l'opzione prescelta presenta oneri finanziari a carico delle imprese connessi al costo di adeguamento delle etichette, con l'inserimento dell'informazione aggiuntiva della sede dello stabilimento.

Si tratta, tuttavia, come già ampiamente spiegato al punto A), di un onere la cui incidenza sul costo complessivo di produzione del prodotto è ritenuto di impatto irrisorio per le aziende.

L'informazione aggiuntiva della sede dello stabilimento, è stato considerato un onere molto basso ed ancor più trascurabile, se si considera che spesso le piccole e medie imprese provvedono in economia alla stampa delle etichette che applicano sui prodotti, e che molte imprese non hanno ancora modificato il proprio sistema di etichettatura eliminando l'indicazione della sede dello stabilimento.

*D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria*

*prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).*

L'intervento regolatorio è immediatamente applicabile in quanto tutti gli Enti responsabili dell'attuazione dell'opzione prescelta possono operare con le strutture umane e strumentali a disposizione a legislazione vigente, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Anche l'applicazione delle sanzioni si eserciterà nel medesimo contesto previsto per l'applicazione di altre sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale presso una struttura (ICQRF) già organizzata e preposta a tale attività.

**SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese**

L'intervento regolatorio favorisce il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la competitività del Paese, inserendosi nel contesto di una disciplina armonizzata e rispondendo ad esigenze di tutela della concorrenza e degli interessi dei consumatori.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo proposto non limitano il numero e la tipologia dei soggetti destinatari dell'intervento normativo e non riducono le possibilità competitive dei medesimi.

Analogo obbligo, infatti, ha gravato sugli operatori della filiera agroalimentare fino al 13 dicembre 2014 e non esistono evidenze che dimostrino che lo stesso abbia inciso sulla loro competitività rispetto agli operatori stranieri.

Per contro, le disposizioni non incidono sulla competitività internazionale applicandosi ai soli prodotti alimentari prodotti e commercializzati in Italia.

**SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione**

*A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;*

Sono responsabili per l'attuazione dell'intervento regolatorio sono il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, designato anche quale Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni per le violazioni, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della Salute, le Regioni e Province autonome, gli organi di Polizia e tutti gli altri Enti preposti all'accertamento delle violazioni.

*B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento);*

L'intervento regolatorio sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

*C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;*

Gli strumenti per il controllo dell'intervento regolatorio sono quelli ordinariamente seguiti nel settore e verranno effettuati dal Ministero delle politiche agricole e forestali per il tramite del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei

prodotti alimentari, con strutture e modalità già esistenti e, per quanto riguarda le attività di accertamento e controllo, da tutti gli organi all'uopo preposti.

*D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;*

Trattandosi di disciplina definita a livello europeo non sono stati previsti meccanismi di revisione dell'intervento regolatorio.

*E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.*

A cura dei Ministeri competenti, a cadenza biennale, verrà elaborata la prescritta V.I.R. nella quale saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

- analisi costi benefici dell'intervento;
- aumento dell'attività di sorveglianza;
- verifica della diminuzione delle sanzioni comminate.

#### **SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**

La legge di delega n. 170 del 2016 introduce l'obbligo di indicare in etichetta la sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, previo svolgimento della procedura di notifica previsto dalla normativa europea.

Il predetto obbligo costituisce, infatti, una regola tecnica e, come tale, deve essere notificato alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**Amministrazione proponente:** Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

**Titolo del provvedimento:** “Schema di decreto legislativo recante la disciplina dell’indicazione obbligatoria nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170, “Legge di delegazione europea 2015”.

**Referente:** dott.ssa Anna Iele - tel. 0646655045 - e-mail [a.iele@politicheagricole.it](mailto:a.iele@politicheagricole.it)  
dott.ssa Federica Agati - tel. 0646653269 - e-mail [f.agati@politicheagricole.it](mailto:f.agati@politicheagricole.it)

### **PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.**

#### **1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto sulla base della delega contenuta nella legge 12 agosto 2016, n. 170 (*Legge di delegazione europea 2015*).

L’articolo 5 della citata legge, infatti, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, anche mediante l’eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea.

Lo schema di provvedimento si basa sui criteri direttivi individuati al comma 3, lettere *a) e b)*, del citato articolo, relativi rispettivamente all’indicazione obbligatoria sull’etichetta dei prodotti alimentari della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento e alle sanzioni conseguenti alla violazione del suddetto obbligo, individuando, quale autorità nazionale competente per l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative, il Dipartimento dell’Ispezzione centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

In Italia, dal 13 dicembre 2014, con l’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1169/2011, è venuto meno l’obbligo, previsto in via generale dal decreto legislativo n. 109/92, di indicare sulle etichette dei prodotti alimentari preconfezionati la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento. La previsione di tale obbligo a livello nazionale era consentita, in precedenza, da una delle direttive abrogate dal regolamento n. 1169/2011, segnatamente dalla direttiva 2000/13/CE, che, all’articolo 3, paragrafo 2, dettava una specifica deroga, in virtù della quale gli Stati membri potevano «mantenere le disposizioni nazionali che impongono l’indicazione dello stabilimento di fabbricazione o di condizionamento per la loro produzione nazionale».

In virtù di tale deroga, motivata con riferimento ad esigenze di tracciabilità dei prodotti alimentari, il decreto legislativo 109/1992, all’articolo 3, imponeva l’obbligo di indicazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento sull’etichetta dei prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore.

Poiché il regolamento n. 1169/2011 non contiene una deroga analoga, l’obbligo di indicare sull’etichetta la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento attualmente rimane in vigore solo con riferimento a determinate categorie di alimenti espressamente previsti dalla normativa dell’Unione europea, come i prodotti a base di carne e lattiero caseari.

In tale contesto si è inserito in Italia un ampio dibattito, nell'ambito del quale sono state presentate petizioni e interpellanze parlamentari invocando la necessità della reintroduzione dell'obbligo dell'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento per assicurare un'ampia tracciabilità dei prodotti alimentari, ciò che viene ritenuto senza dubbio importante dai cittadini.

Ciò è ampiamente dimostrato dagli esiti della consultazione pubblica *on line*, in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari, avviata il 7 novembre 2014 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Tale iniziativa era stata promossa in vista della piena applicabilità, a decorrere dal 13 dicembre 2014, di gran parte delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1169/2011.

Gli oltre 26 mila cittadini che hanno risposto al questionario si sono espressi chiaramente in senso favorevole alla trasparenza circa l'origine e la tracciabilità dei prodotti agroalimentari. In particolare, l'84,7%, dei partecipanti alla consultazione ritiene molto importante che sia facilmente individuabile e leggibile sull'etichetta dei prodotti alimentari il luogo di trasformazione dei prodotti stessi.

La possibilità di introdurre nell'ordinamento nazionale una disposizione non prevista dalla normativa europea, è, subordinata al rispetto delle disposizioni recate dalla direttiva n. 2015/1535 del 9 settembre 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. L'obbligo di indicare sull'etichetta la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento costituisce, infatti, una regola tecnica e, come tale, deve essere notificato alla Commissione europea ai sensi della predetta direttiva.

La proposta normativa in esame prevede sanzioni per il mancato rispetto dell'obbligo di indicare la sede di produzione, necessarie per dotare l'ordinamento nazionale di un sistema sanzionatorio per le violazioni delle prescrizioni stabilite.

## **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della delega prevista dall'articolo 5 della legge n. 170 del 12 agosto 2016, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 che, tra i criteri direttivi individuati al comma 3, prevede che:

a) previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, l'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, al fine di garantire una corretta e completa informazione al consumatore e una migliore e immediata rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo, anche per una più efficace tutela della salute, nonché gli eventuali casi in cui tale indicazione possa essere alternativamente fornita mediante diciture, marchi o codici equivalenti, che consentano comunque di risalire agevolmente alla sede e all'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento;

b) al fine di assicurare la piena integrazione delle norme europee nell'ordinamento nazionale, il Governo adotti disposizioni recanti sanzioni amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti europei o in disposizioni nazionali individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative allo Stato al fine di disporre di un quadro sanzionatorio di riferimento unico e di consentirne l'applicazione uniforme a livello nazionale, con l'individuazione, quale autorità amministrativa competente, del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e

della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, evitando sovrapposizioni con altre autorità, fatte salve le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché quelle degli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

Conoscere la sede dello stabilimento di un prodotto alimentare consente, infatti, alle autorità di controllo di attivare più facilmente le azioni correttive utili a mitigare il rischio per la salute pubblica e, al contempo, minor dispendio economico nell'espletamento delle stesse, rese di fatto più celeri ed agevoli. È opportuno a tal fine ricordare che le attività di controllo vengono espletate ai sensi del regolamento (CE) del 29 aprile 2004 n. 882/2004 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali) che annovera, tra i controlli ufficiali in campo alimentare da effettuarsi a cura degli Stati membri, anche quelli volti a verificare la conformità alla normativa alimentare in genere, con specifico riferimento alle ispezioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti.

In particolare, l'articolo 55 del citato regolamento ribadisce l'obbligo per gli Stati membri di stabilire le regole e le sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa alimentare in questione.

Per quanto riguarda l'aspetto sanzionatorio la legge n. 170 del 12 agosto 2016 affida la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative allo Stato, e, individua, quale autorità amministrativa competente, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Tale scelta ha lo scopo di disporre di un quadro sanzionatorio di riferimento unico e di consentirne l'applicazione uniforme a livello nazionale, fatte salve le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché quelle degli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

Restano ferme le disposizioni recate dall'articolo 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in materia di etichettatura e presentazione obbligatorie dei prodotti vitivinicoli elencati nell'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, commercializzati nell'Unione europea o destinati all'esportazione.

### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.**

Il decreto legislativo n. 109 del 1992, all'articolo 3, imponeva l'obbligo di indicazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento sull'etichetta dei prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore. Con l'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1169/2011, tale obbligo è venuto meno, in quanto il citato regolamento non ha contemplato l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento nell'elenco delle indicazioni obbligatorie previsto all'articolo 9.

In tale contesto si è inserito in Italia un ampio dibattito sulla necessità della reintroduzione dell'obbligo dell'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento per assicurare un'ampia tracciabilità dei prodotti alimentari.

È opportuno evidenziare a questo proposito che l'articolo 114 del TFUE, paragrafo 4, stabilisce che: "allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 36 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse". E, invero, la possibilità di introdurre nell'ordinamento nazionale la disposizione di cui si tratta, non prevista dalla normativa europea, è subordinata al rispetto delle disposizioni recate dalla direttiva n. 2015/1535 del 9

settembre 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

Per quanto riguarda l'aspetto sanzionatorio, la legge n. 170 del 12 agosto 2016, affida la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative allo Stato e individua, quale autorità amministrativa competente, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Per questo motivo la proposta regolatoria incide sull'assetto delle competenze istituzionali in materia di sanzioni. Tale scelta ha lo scopo di disporre di un quadro sanzionatorio di riferimento unico e di consentirne l'applicazione uniforme a livello nazionale, fatte salve le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché quelle degli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

#### **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

L'intervento è pienamente compatibile con i principi costituzionali ed è stato predisposto sia nel rispetto dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo, sia in relazione al riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni.

L'attività sanzionatoria disciplinata dalla legge n. 689 del 1981 ha natura amministrativa ed è soggetta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, nonché ai principi generali dell'ordinamento comunitario elaborati dalla Corte di Giustizia (certezza del diritto, legittimo affidamento, proporzionalità, giusto procedimento, buona amministrazione etc.).

In particolare, il principio di imparzialità impone all'Amministrazione, oltre ad un'equidistanza rispetto ai soggetti pubblici o privati, con i quali viene a contatto, l'obbligo di ponderare comparativamente tutti gli interessi coinvolti dall'azione amministrativa, dando la prevalenza a quello pubblico affidato alla sua cura. Nella specie, la cura della repressione degli illeciti amministrativi è l'interesse pubblico tutelato a cui deve essere data prevalenza e ammette il sacrificio delle altre posizioni purché sia legittimo, proporzionato e ragionevole.

#### **5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

L'intervento normativo è conforme al riparto di competenze previsto dalla normativa vigente tra Stato, Regioni e Province autonome in materia di accertamento e irrogazione di sanzioni amministrative.

La proposta di decreto legislativo attribuisce la funzione sanzionatoria nell'alveo della competenza statale, in ragione di quanto previsto all'articolo 5, comma 3, della legge n. 170/2016.

Il provvedimento in oggetto è stato inoltre elaborato nel rispetto del principio di sussidiarietà, che prevede la possibilità di esercitare "funzioni amministrative e legislative di rango statale, quando un normale livello di governo allocato istituzionalmente in ambiti locali, risulti inadeguato alle finalità che si intendono raggiungere." (C.Cost. 1 ottobre 2003, n. 303). La materia oggetto della disciplina sanzionatoria in questione attiene alla tutela della concorrenza e del mercato annoverate tra quelle di competenza legislativa statale. (articolo 117, comma 2, lett e) ed s), Cost.).

#### **6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Le disposizioni del disegno di legge in commento non violano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, primo comma, e, pertanto, non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Il disegno di legge in esame non comporta rilegificazioni in materia ed è stato adottato nella piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto specifico della presente proposta normativa.

**PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.**

**1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

La legge di delega n. 170 del 2016 introduce l'obbligo di indicare in etichetta la sede dello stabilimento di produzione, o, se diverso, di confezionamento, previo svolgimento della procedura di notifica previsto dalla normativa europea.

Il predetto obbligo costituisce, infatti, una regola tecnica e, come tale, deve essere notificato alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

**2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non sono state aperte procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia in esame.

**3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o su analogo oggetto.**

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

**5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.**

Non sono pendenti giudizi innanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

**6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.**

Non vi sono indicazioni al riguardo in quanto la previsione di una disciplina sanzionatoria per la violazione di norme regolamentari è demandata a ciascun Stato membro.

**PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Si è evitato di fornire definizioni già contenute nel regolamento, operando meri rinvii. Le definizioni contenute nel provvedimento in esame rimandano a quelle già contenute nei regolamenti europei.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.**

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nella proposta normativa, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai provvedimenti medesimi.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.**

In questa proposta normativa non si è fatto ricorso alla tecnica della novella.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

L'intervento non ha effetti abrogativi impliciti ma abroga esplicitamente le norme del decreto legislativo n. 109 del 1992 non più applicabili dal 13 dicembre 2014, data a decorrere dalla quale si applica il regolamento n. 1169/2011. In particolare, sono abrogati gli articoli 3, comma 1, lettera f), 11, nonché le sanzioni recate dall'articolo 18, comma 2, che vengono meno in virtù di tale abrogazione.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il testo del provvedimento prevede l'introduzione dell'obbligo di indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento sull'etichetta dei prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore. Tale indicazione era già prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 109 del 1992. Con l'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1169/2011, tale obbligo, è venuto meno, in quanto il citato regolamento non ha contemplato l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento nell'elenco delle indicazioni obbligatorie previsto all'articolo 9.

Numerose petizioni e atti di sindacato ispettivo hanno invocato la necessità della reintroduzione dell'obbligo dell'indicazione della sede dello stabilimento per assicurare un'ampia tracciabilità dei prodotti alimentari.

Inoltre, come rappresentato al punto 1, Parte I della presente relazione, gli esiti della consultazione pubblica on line, in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari, hanno dimostrato il fortissimo interesse dei cittadini verso una maggiore trasparenza circa l'origine e la tracciabilità dei prodotti agroalimentari.

La possibilità di introdurre nell'ordinamento nazionale una disposizione non prevista dalla normativa europea è subordinata al rispetto delle disposizioni recate dalla direttiva n. 2015/1535 del 9 settembre 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. L'obbligo di indicare sull'etichetta la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento costituisce, infatti, una regola tecnica e, come tale, deve essere notificato alla Commissione europea ai sensi della predetta direttiva.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

L'intervento normativo non richiede l'adozione di atti attuativi successivi.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

La proposta normativa non necessita di elaborazioni statistiche da parte dell'Istituto nazionale di statistica.

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'INDICAZIONE OBBLIGATORIA NELL'ETICHETTA DELLA SEDE E DELL'INDIRIZZO DELLO STABILIMENTO DI PRODUZIONE O, SE DIVERSO, DI CONFEZIONAMENTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 12 AGOSTO 2016, N. 170 - LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2015**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'articolo 14;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari e, in particolare, gli articoli 3, 11 e 18;

VISTO il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

VISTO il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione ed il regolamento CE n. 608/2004 della Commissione;

VISTA la direttiva n. 2015/1535 del 9 settembre 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e, in particolare, l'articolo 119;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, contenente norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

VISTA la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 e, in particolare, l'articolo 5;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le



Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del .....

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del .....

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo

ART. 1

*(Campo di applicazione)*

1. Il presente decreto legislativo reca disposizioni relative alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori conformemente al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, a garanzia della corretta e completa informazione al consumatore e della rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo, nonché per la tutela della salute.
2. Restano ferme le disposizioni recate dall'articolo 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in materia di etichettatura e presentazione obbligatorie dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, commercializzati nell'Unione europea o destinati all'esportazione.

ART. 2

*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di "alimento" di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, e di "impresa alimentare", "operatore del settore alimentare", "consumatore finale", di cui all'articolo 3, numeri 2), 3) e 18), del medesimo regolamento.

ART. 3

*(Obbligo di indicazione in etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento)*

1. I prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività devono riportare sul preimballaggio o su un'etichetta ad esso apposta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1169/2011.
2. Gli alimenti preimballati destinati alle collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati nonché i prodotti preimballati commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale possono riportare l'indicazione di cui al comma 1 sui documenti commerciali, purché tali documenti accompagnino l'alimento cui si riferiscono o siano stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.



#### ART. 4

*(Sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento)*

1. La sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, di cui all'articolo 1 del presente decreto, è identificata dalla località e dall'indirizzo dello stabilimento.
2. L'indirizzo della sede dello stabilimento può essere omesso qualora l'indicazione della località consenta l'agevole e immediata identificazione dello stabilimento.
3. L'indicazione di cui al comma 1 può essere omessa nel caso in cui:
  - a) la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento coincida con la sede già indicata in etichetta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1169/2011;
  - b) i prodotti preimballati riportino il marchio di identificazione di cui al regolamento n. (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 o la bollatura sanitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004;
  - c) il marchio contenga l'indicazione della sede dello stabilimento.
4. Nel caso in cui l'operatore del settore alimentare responsabile dell'informazione sugli alimenti dispone di più stabilimenti, è consentito indicare tutti gli stabilimenti purché quello effettivo sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno.
5. L'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento è riportata in etichetta secondo le modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie stabilite dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

#### ART. 5

*(Sanzioni)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto per legge, in violazione dell'articolo 3 del presente decreto, non riporta sul preimballaggio o su un'etichetta a esso apposta o, nei casi previsti dal comma 2 del predetto articolo, sui documenti commerciali l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento dei prodotti alimentari preimballati, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 18.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto per legge, in violazione dell'articolo 4, comma 4, del presente decreto, nel caso in cui l'impresa disponga di più stabilimenti, non evidenzia quello effettivo mediante punzonatura o altro segno è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 18.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto per legge, in violazione dell'articolo 4, comma 5, del presente decreto, non riporta in etichetta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, secondo le modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie stabilite dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1169/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.

#### ART. 6

*(Autorità competente)*

1. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo. Restano ferme le competenze spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli



organi preposti all'accertamento delle violazioni.

2. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è effettuato presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

3. Il 50 per cento dei proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluite sul capitolo dell'entrata del bilancio statale di cui al comma 2 è riassegnato, per una quota pari al 35 per cento, ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per una quota del 15 per cento, ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute, per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di controllo e di vigilanza dei predetti Ministeri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 7

##### *(Clausola di mutuo riconoscimento)*

1. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai prodotti alimentari preimballati, in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea o dalla Turchia né ai prodotti provenienti da uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

#### ART. 8

##### *(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal centottantesimo giorno dalla sua entrata in vigore.

2. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati in difformità dal presente decreto entro il termine di cui al comma 1 possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte dei predetti alimenti.

3. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3, comma 1, la lettera f) è abrogata;
- b) l'articolo 11 è abrogato.
- c) all'articolo 18, comma 3, la parola: "11" è soppressa.

#### ART. 9

##### *(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Gazzetta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

**Parere sullo schema di decreto legislativo recante la disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015.**

*Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281.*

Repertorio atti n. **56** /CSR del 20 aprile 2017

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta del 20 aprile 2017:

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante *organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli*, il cui art. 119 prescrive l'obbligo di inserire la sede e l'indirizzo dello stabilimento di produzione;

VISTO il Regolamento (UE) 1169/2011, relativo alla *fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori*;

VISTO il Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante *attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari*;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante *norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*;

VISTA la legge 12 agosto 2016 n. 170, recante *delega al Governo per il recepimento delle Direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea*, e in particolare, l'articolo 5;

VISTO l'art. 2 del d. lgs 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2017;

VISTO il provvedimento in titolo, pervenuto il 17 marzo 2017 con nota di accompagnamento n. 3756 e diramato un data 21 marzo con nota 5064;

VISTO l'ulteriore testo del provvedimento, bollinato dalla RGS, pervenuto il 22 marzo 2017 con nota prot. 3957;

VISTA la diramazione effettuata il 22 marzo 2017, con nota prot. n. 5113;





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

VISTI gli esiti della riunione del 31 marzo 2017, dove è stato dato un consenso di massima al decreto, salvo il punto della relativa efficacia di cui all'articolo 8, che è stato rimesso alla valutazione politica;

VISTO lo svolgimento della seduta del 6 aprile 2017 nella quale i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno chiesto il rinvio del provvedimento;

VISTA l'iscrizione del provvedimento alla successiva seduta di Conferenza Stato – Regioni;

VISTO lo svolgimento dell'odierna seduta, nella quale i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano hanno condizionato l'espressione del parere favorevole ad una serie di proposte di modifica contenute in un documento consegnato in seduta (All.1);

VISTA la replica del Rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il quale, pur accogliendo le condizioni espresse, si è riservato di rivolgere le proposte di modifica ai Ministeri concertanti secondo le rispettive competenze ed ha sottolineato che il ruolo dell'Ispettorato repressione frodi è predeterminato nei criteri di esercizio della delega dall'art. 5, comma 3, lett. b), della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015,

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

sullo schema di decreto legislativo recante *la disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015, nei termini di cui in premessa.*

Il Segretario  
Antonio Nardone



Il Presidente  
On. Avv. Enrico Costa

AP

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA RICERCA DELLO STATO S.p.A. -

R



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

17/43/CSR08/C10

*Presente in corso obsoleto*  
*20 aprile 2017*  
*De Benedetti*



*Acc. 1*

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA  
DISCIPLINA DELL'INDICAZIONE OBBLIGATORIA NELL'ETICHETTA  
DELLA SEDE E DELL'INDIRIZZO DELLO STABILIMENTO DI  
PRODUZIONE O, SE DIVERSO, DI CONFEZIONAMENTO, AI SENSI  
DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 12 AGOSTO 2016, N. 170. LEGGE DI  
DELEGAZIONE EUROPEA 2015**

***Punto 8) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni***

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, condiziona l'espressione del parere favorevole sul provvedimento, all'accoglimento delle seguenti proposte di modifica:

- all'**articolo 1** (Campo di applicazione), comma 1, sopprimere le seguenti parole:  
"e della rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo, nonché per la tutela della salute".
- All'**articolo 5** (Sanzioni) nelle parti in cui si prevede la misura delle sanzioni:
  - al comma 1 sostituire "da 2.000 euro a 18.000 euro" con "da 1.600 euro a 9.500 euro";
  - al comma 2 sostituire "da 2.000 euro a 18.000 euro" con "da 600 euro a 3.500 euro";
  - al comma 3 sostituire "da 1.000 euro a 8.000 euro" con "da 600 euro a 3.500 euro".
- **Articolo 6** (Autorità competenti): sopprimere l'intero articolo;
- All'**articolo 8** (Disposizioni Transitorie e finali):
  - al comma 1, sostituire "a decorrere dal centottantesimo giorno" con "decorsi 12 mesi";
  - al comma 2, sostituire "dei predetti alimenti" con "degli imballaggi".

Roma, 20 aprile 2017